

**STUDIO LEGALE CACCIAPUOTI**

Centro Direzionale, isola G 7 – 80143 Napoli

Tel./fax 081 0323897

PEC: nicolacacciapuoti@avvocatinapoli.legalmail.it

**TRIBUNALE DI NAPOLI****SEZIONE LAVORO****Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.****con richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*****e richiesta di autorizzazione ex art. 151 c.p.c.**

Per la sig.ra Amalia Riccio, nata a Napoli il 06.05.1971, C.F. RCCMLA71E46F839V, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, isola G/7 presso lo studio dell' avv. Nicola Cacciapuoti (C.F. CCCNCL78S20F839Z PEC: nicolacacciapuoti@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce al presente atto

**Ricorrente****CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via Diaz n. 11;

**Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli**, in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via Diaz n. 11;

**Resistenti****E NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS), valida per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'aggiornamento di punteggio della ricorrente nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS),



valida per la provincia di Napoli, per la classe concorsuale AAAA, “Scuola dell'infanzia” sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante.

#### **Eventuali Controinteressati**

#### **PREMESSO**

- 1) che l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 ha disciplinato per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali e precisamente nella scuola dell'infanzia;
- 2) che la prof.ssa Riccio a seguito di apposita domanda veniva inserita nelle predetta Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS), I fascia, valida per la provincia di Napoli (all.1);
- 3) che, in data 10.09.2020, veniva pubblicata la relativa graduatoria provinciale, versata in atti, dalla quale risultava che alla docente Riccio erano stati riconosciuti soltanto punti 224,00 a seguito dei quali la stessa veniva collocata alla posizione n. 116 (cfr. pag. 4 dell'all. 1);
- 4) che prontamente la ricorrente presentava formale reclamo per il mancato riconoscimento del corretto punteggio e precisamente di ulteriori 21 punti per i titoli di servizio prestato e/o culturali (all.3);
- 5) che la ricorrente ha maturato un punteggio per i titoli di studio pari a 73 punti;
- 6) che il riconoscimento del giusto punteggio, ossia 245 punti, consentirebbe all'istante di collocarsi alla posizione n. **40** della predetta graduatoria con elevata possibilità di assumere incarichi anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022;
- 7) che la ricorrente è stata evidentemente pregiudicata dal comportamento dell'Amministrazione, in quanto, non le è stato attribuito il corretto punteggio;
- 8) che è intenzione della ricorrente agire in via ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente per



non aver attribuito il corretto punteggio corrispondente a punti 172 per i soli titoli di servizio, oltre a punti 73 per i titoli di studio, per un totale di **245 punti**.

Tanto premesso, con il presente atto, la ricorrente intende far valere il proprio diritto all'accertamento ed al riconoscimento di quanto spettante, deducendo a fondamento delle proprie pretese le seguenti argomentazioni di

## **DIRITTO**

### **Ammissibilità dello strumento azionato**

A parere dello scrivente esistono le condizioni per la concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc in quanto, a conferma della residualità dello stesso, non risulta esistente altro e diverso rimedio tipico a natura cautelare idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e comunque ad evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile. Pertanto alle luce delle considerazioni svolte, appare pienamente ammissibile il ricorso allo strumento cautelare scelto.

### **Sulla giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro**

Innanzitutto occorre preliminarmente evidenziare che i provvedimenti dirigenziali finalizzati all'assunzione di personale docente non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, ma di atti che devono essere assimilati, dal punto di vista contenutistico e formale, alle determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa, ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione finalizzati all'eventuale assunzione. Va quindi declinata sin da ora, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo per essere competente il Giudice Ordinario.

Come ha rilevato la Cassazione già nella Sentenza n. 14290 del 20.6.2007 "La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie



dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla esatta collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, ne' potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi (cfr nello stesso senso Cassazione SSUU 1203/2000, 11404/2003; e con specifico riferimento alle graduatorie permanenti del personale ATA della scuola cfr Cassazione SS.UU. 1989/2004).

Ed in questa direzione anche la pronuncia a SS.UU. n. 16756/2014 con cui la Cassazione ha ribadito: *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili"*.

Inoltre, anche il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha affermato, nel parere n. 1578/15: *"Nella fattispecie non si verte "in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" perché la gestione*



*delle graduatorie scolastiche che comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria, non rappresenta una procedura concorsuale. Difatti secondo orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati, nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso di graduatorie scolastiche "non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l'individuazione di una procedura concorsuale; quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della PA, tipici del datore di lavoro e non distinguibili, per natura dagli analoghi poteri esercitabili da qualsiasi datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro. Peraltro, la giurisdizione del giudice ordinario non può essere limitata solo alle domande volte a mettere in discussione i punteggi attribuiti a ciascun docente e quindi le rispettive posizioni in graduatoria, ma deve comprendere anche le controversie volte a censurare il depennamento, la mancata inclusione, etc., essendo inammissibile la frammentazione del contenzioso fra due plessi giurisdizionali diversi (T.A.R. Ancona sez. I 23/1/2014). Il sistema di riparto di giurisdizione previsto dall'attuale normativa e' proprio nel senso di limitare la giurisdizione del giudice amministrativo alle procedure concorsuali intese stricto sensu, perché dirette alla assunzione di pubblici impiegati e caratterizzate dalla presenza di un bando, di una fase valutativa e dell'approvazione della graduatoria".*

A questo si aggiunga che la principale fonte normativa che regola le supplenze è l'art. 4 della legge 124/1999 il quale, relativamente alla procedura di individuazione delle persone abilitate a svolgere supplenze scolastiche, incluse quelle temporanee, prevede che il Ministro dell'Istruzione emani un regolamento per la disciplina del



conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri indicati nei commi seguenti della norma.

Tale regolamento, così come i decreti che prevedono l'aggiornamento periodico delle graduatorie, sono corredati da appositi Allegati che provvedono ad individuare la corrispondenza tra i titoli dichiarati dagli aspiranti ed i punteggi che devono essere attribuiti in corrispondenza dell'uno o dell'altro di tali diversi titoli.

Pertanto, come ha puntualmente osservato il Consiglio di Stato nella Sent. n. 5847/2017, nella disciplina di cui al citato art. 4 non si rinvergono elementi che conducano a ritenere che vi sia una procedura concorsuale in senso tecnico, infatti *«la determinazione del punteggio massimo conseguibile da ciascun aspirante, in relazione ai titoli che il medesimo indichi di possedere con la sua domanda di inserimento in graduatoria – alla luce di tale allegato – è estremamente semplice e, soprattutto, praticamente meccanica, dato che l'Amministrazione non deve far altro che abbinare a ciascun titolo indicato il punteggio per esso previsto e, quindi, procedere alla sommatoria dei vari punteggi.*

*In questo tipo di attività non si ravvisa, dunque, alcun tipo di discrezionalità né certamente essa ricorre nel momento in cui l'Amministrazione procedere a riconoscere, fra i titoli indicati dagli aspiranti, quelli soli che possono essere utilmente presi in considerazione.*

*Dato ciò allora, per quanto l'elenco degli aspiranti (valutati nel modo anzidetto) possa essere definito graduatoria, lo stesso resta nei fatti null'altro, appunto, che un elenco di nominativi, al cui interno la posizione di ciascun individuo non è determinata (ad esempio) dal loro ordine alfabetico ovvero da altri parametri analogamente discretivi, sebbene dal punteggio massimo conseguito da ciascuno in funzione della natura e quantità dei titoli (tra quelli soli che possono essere presi in considerazione) indicati.*

*In sostanza, e conclusivamente, escluso che ricorra nella procedura per cui è causa una predeterminazione di criteri valutativi (oltre che di punteggi) affidata alla amministrazione attiva (dato che gli stessi risultano predeterminati a livello normativo) ed escluso che, pertanto, l'organo valutatore (il dirigente scolastico, ove non si debba – come non è nella fattispecie – costituire un'apposita commissione*



*giudicatrice) disponga di spazi discrezionali nell'attività di computo del punteggio da attribuire ai titoli esposti da ciascun candidato, i pur eventualmente residui indici che connotano la procedura (bando e graduatoria) non risultano essere tali da far iscrivere la procedura stessa fra quelle qualificabili concorsuali in senso stretto».*

E sempre in tale direzione, ossia quella che riconosce la competenza del giudice ordinario in tema di controversie riguardanti le graduatorie di istituto (per il personale docente ed ATA) come delle GPS, vi sono le seguenti recenti pronunce: TAR Lombardia-MI n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020, Corte App. Genova n. 247/2020, che muovono le basi da una distinzione operata da Cass. Civ., SS UU, con Sent. n. 5454/2019 e Ord. n. 17123/2019, che in una causa avente ad oggetto la graduatoria di istituto, ha stabilito che la giurisdizione si determina in base al *petitum sostanziale*, e pertanto «*occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) – a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria*». Dello stesso tenore anche la Cass. civ., SS UU, con Sent. n. 8098/2020.

**E pertanto ove non si contestino i criteri di attribuzione dei punteggi fissati dall'atto amministrativo generale (sia esso DM o OM), ma semplicemente la corretta applicazione degli stessi da parte del soggetto incaricato di formare la graduatoria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario che può anche**



verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli).

Pertanto milita a favore della competenza del giudice ordinario la circostanza che il nuovo DM 50/21, relativo all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, all'art. 8, co. 4, preveda che la relativa graduatoria sia impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, verificato che la ricorrente è titolare di un diritto soggettivo, altrettanto chiara è la lesione del diritto che questi lamenta.

### **Esistenza del *fumus boni iuris***

E' del tutto evidente l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione nell'attribuzione del punteggio alla ricorrente, in quanto la stessa, a causa della negligenza ed imperizia dell'Amministrazione, si è vista riconoscere un punteggio notevolmente più basso di quello effettivamente spettante.

Nello specifico, la ricorrente per i seguenti anni scolastici: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000 ha prestato servizio presso l'Istituto Suor Orsola Benincasa, in qualità di docente della Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, come risulta dall'estratto contributivo Inps, dai certificati di servizio che si allegano e dai contratti depositati.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 15, comma 4 dell'OM. n. 60/2020, *“Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici.”*. Pertanto, per i seguenti anni scolastici: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, spettano all'istante, punti **24**, ossia punti 6 per ogni anno scolastico.

Invece per i seguenti anni scolastici: 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2019/2020, avendo lavorato per le intere annualità, come si evince dai contratti, dall'estratto contributivo Inps e dalle buste paga depositate, alla ricorrente spettano 12 punti per anno scolastico e quindi punti **132**.



Intero punteggio deve essere riconosciuto alla ricorrente per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, in quanto la stessa, ha ottenuto, con sentenza passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Napoli e recante n. 4168/2012, la reintegrata nel posto di lavoro, presso l'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, dalla data di licenziamento, dichiarato illegittimo, avvenuto il 09.08.2010, fino al mese di febbraio del 2012. A questo si aggiunga che per l'anno scolastico 2011/2012, dal giorno 10 novembre 2011 e fino al 30 giugno 2012, la ricorrente ha sottoscritto contratto di lavoro con il Comune di Napoli con la qualifica di insegnante di scuola dell'infanzia comunale, come emerge dall'estratto conto Inps e dall'attestato di servizio allegato.

E quindi per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, dovranno essere riconosciuti ulteriori **24** punti.

Infine per gli anni scolastici 2013/2014 e 2017/2018, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di contratti temporanei. Nello specifico, per l'anno scolastico 2013/2014, ha svolto attività di docenza con il Comune di Napoli con la qualifica di insegnante di scuola dell'infanzia comunale, per il periodo dal 25.11.2013 al 27.12.2013, in virtù del quale ha conseguito il diritto ad ottenere punti **2**, come emerge dall'estratto conto Inps e dall'attestato di servizio. Invece per l'anno scolastico 2017/2018, ha sottoscritto i seguenti contratti brevi: a) contratto di docenza per la scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 15.01.2018 al 19.01.2018 presso l'I.C. Ignazio di Loyola di Napoli; b) contratto di docenza per la scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 12.03.2018 al 23.03.2018 presso l'I.C. Cavour di Napoli; c) contratto di docenza per la scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 05.04.2018 al 06.04.2018 presso l'I.C. Ignazio di Loyola di Napoli; d) contratto di docenza per la scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 17.05.2018 al 23.05.2018 presso l'Istituto Quarati di Napoli; quindi, in virtù dei predetti ha maturato ulteriori punti **2** così come risulta dall'estratto conto Inps e dai contratti allegati.

Pertanto per tutti i contratti sottoscritti, alla ricorrente devono essere riconosciuti un totale di **172** punti per il servizio svolto.

Per quanto riguarda, invece i punti di relativi ai titoli di studio, alla ricorrente, in base a i titoli dichiarati ed effettivamente posseduti, spettano **complessivi punti 73**,



in quanto, secondo la tabella A/1, allegata all' Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, alla stessa spettano punti **9** per il titolo di accesso, (sez. A.1.), punti **60** per l'abilitazione (sez. A.2), punti **3** per i titoli accademici ulteriori, nello specifico il Diploma di laurea (sez. B.5) e punti **1** per il diploma di perfezionamento post laurea, corrispondenti a 60 CFU (sez. B.22).

Quindi alla ricorrente spettano in totale, punti **245** per i titoli di servizio e quelli culturali.

Pertanto, si può concludere che la lesione del diritto soggettivo alla corretta attribuzione del punteggio, ai fini dell'inserimento nella graduatoria *de qua*, è conseguenza del comportamento colposo dell'Amministrazione. Infatti, non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione omettere completamente di valutare titoli di servizio e/o di studio espressamente previsti dal bando di concorso, o valutarli in maniera completamente errata. E' fuori dubbio che l'illegittimo comportamento della pubblica amministrazione resistente, causerà alla sig.ra Riccio un notevole danno non solo economico ma anche giuridico. Il danno, la cui ingiustizia trova riscontro nell'errata attribuzione del punteggio, si pone in diretto rapporto di causalità con la deteriore posizione che ha assunto la ricorrente nella graduatoria definitiva, risultando collocata in **116°** posizione anziché al **40°** posto.

E tale errore rischia di compromettere il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di incarichi di lavoro, per il prossimo anno scolastico, 2021/2022, con evidente perdita di chances lavorative. E tale lesione dei diritti della sig.ra Riccio è conseguenza del comportamento illegittimo dell'Amministrazione che ha agito in violazione degli articoli 1176 comma 2° c.c. e 97 Cost., che delineano il modello alla stregua del quale deve essere valutata la condotta della Pubblica Amministrazione nello svolgimento della sua attività, compresa quella provvedimentale, individuando nella diligenza esigibile dalla Pubblica Amministrazione, il compimento dei propri atti in maniera efficiente, solerte e nel rispetto ed applicazione della legge.

Pertanto, nel caso *de quo*, la pretesa della ricorrente si fonda sulla condotta illecita dell'Amministrazione che ha agito in violazione di legge, omettendo la corretta valutazione dei titoli di servizio e/o di studio dell'istante e conseguentemente



arrecaando alla stessa, un danno ingiusto, visto che risulta fortemente pregiudicato il proprio legittimo diritto all'assunzione.

### **Esistenza del *periculum in mora***

Quanto al *periculum in mora* e cioè al pregiudizio imminente ed irreparabile che la ricorrente subirebbe nelle more del giudizio ordinario, va rilevato, innanzitutto, che la stessa, attualmente sta svolgendo incarichi di docenza con contratti temporanei, con scadenza al 30.06.2021. Pertanto il diritto che si intende tutelare in sede cautelare è il diritto al lavoro, ossia quello di vedere aumentate notevolmente le *chances* lavorative della ricorrente con conseguente e concreta possibilità di occupazione, sin da subito, anche per il prossimo anno scolastico, 2021/2022, diritto che verrebbe sicuramente pregiudicato se si dovessero attendere i tempi di un giudizio ordinario a cognizione piena.

Sicché, anche per tale ragione, sotto il profilo del *periculum* si giustifica l'adozione del provvedimento di urgenza, tenuto conto che le forme e i tempi del giudizio a cognizione piena potrebbero condurre all'emissione di una decisione priva di utilità per la ricorrente, essendo inidonea ad assicurare il diritto per il cui riconoscimento è stato incardinato il presente giudizio.

Va, inoltre considerato, sempre con riferimento al *periculum in mora*, che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro. Rappresenta, quindi, per il singolo individuo, garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e di conseguenza, costituisce lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della



irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Considerata quindi anche la durata fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione, la mancata valutazione della presente istanza cautelare e di conseguenza il ritardo nell'ottenimento della pronuncia invocata, priverebbe la ricorrente della possibilità di ottenere un corretto aggiornamento della graduatoria e, quindi, di collocarsi in posizione utile per successivi incarichi.

Sicché, anche per tale ragione, sotto il profilo del *periculum* si giustifica l'adozione del provvedimento di urgenza.

Tutto ciò premesso, in attesa di promuovere l'eventuale giudizio di merito per far valere il proprio diritto finalizzato ad ottenere l'accertamento dell'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente per non aver attribuito il corretto punteggio alla ricorrente con conseguente perdita di chances lavorative, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa,

### **RICORRE**

all'On.le Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, in accoglimento del presente ricorso, ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, Voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-*bis* e seguenti c.p.c., adottare, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere i rimedi atti ad assicurare, in via cautelare, la pratica utilità della successiva sentenza di merito, al fine di salvaguardare i diritti lesi, diritti suscettibili di imminente ed irreparabile pregiudizio.

Pertanto, rigettata ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, Voglia:

- 1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Riccio Amalia al riconoscimento di ulteriori 21 punti nella classe di concorso AAAA, "Scuola dell'infanzia", punti derivanti dalla sommatoria dei titoli di servizio svolti e dai titoli culturali posseduti, così come analiticamente indicati in precedenza e qui sono da intendersi ripetuti e trascritti;



- 2) ordinare all'amministrazione resistente, di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire la rettifica del punteggio della sig.ra Riccio Amalia e riconoscere alla ricorrente il punteggio complessivo di **245 punti**, con conseguente rettifica ed aggiornamento della propria posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), I Fascia, valida per la provincia di Napoli, per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22.

Vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

#### ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

#### PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI

Nella denegata eventualità che l'Adito Giudice dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, non sussistendo certamente un litisconsorzio, stante l'elevato numero degli stessi, non identificabili agevolmente, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso e degli emanandi provvedimenti, sia eventualmente cautelare e sia di fissazione di udienza, sul sito internet del M.I.U.R. ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e/o degli Uffici scolastici interessati.

Come oramai da prassi, in fattispecie simili, da parte dei Giudici del Lavoro, compreso di codesto Ufficio.

Detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, anche in considerazione che il sito istituzionale del MI e/o degli Uffici scolastici periferici interessati, risulta costantemente seguito da tutti i docenti inseriti



nelle graduatorie GPS, poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 2002 n. 15, così come modificato dall'art. 37 d.l. 98/11, ai fini dell'assoggettamento al contributo unificato, si dichiara, che il valore della presente procedura è di valore indeterminabile.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), valida per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22;
2. Graduatoria GPS provincia di Napoli, I Fascia;
3. Reclamo presentato dalla ricorrente;
4. Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 e relativi allegati;
5. Contratti di lavoro della ricorrente;
6. Attestati di servizio;
7. Buste paga della ricorrente;
8. Sentenza n. 4168/2012;
9. Titoli di studio;
10. Estratto contributivo Inps;

Napoli

Salvis Juribus

avv. Nicola Cacciapuoti

